



Comune di Rocchetta e Croce

Provincia di Caserta

— oo —

Prot. n. 1385/T.1° del 09.07.2014

ORDINANZA N.08 DEL 09/07/2014
Registro atti del Sindaco n. 13 del 09/07/2014

Oggetto: chiusura esercizio commerciale ai sensi dell'art. 54 del REG. CE 882/04.

IL SINDACO

Vista la nota 782 del 01.07.2014, trasmessa a questo ente in pari data e acclarata al protocollo al n. 1332, con la quale l'ASL CE, U.O.V. Ambito 4 di Capua comunicava che a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente dal Servizio Veterinario dell'ASL CE e del NAS dei Carabinieri in relazione all'esercizio commerciale "Ristorante da Jole", sito in Rocchetta e Croce alla Via Cavour n. 37 della Ditta Brancaccio Michelina nata a Campobasso (CB) il 08/05/1971 e residente in Rocchetta e Croce alla Via Cavour n. 37 int. 1, venivano riscontrate sul medesimo gravi carenze igienico-sanitarie;

Considerato che nella medesima nota si chiedeva all'Amministrazione Comunale di procedere alla emissione di apposita ordinanza di chiusura "ad horas" del suddetto esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE 882/04, al fine di salvaguardare la salute pubblica;

Vista l'urgenza di provvedere, che non consente di comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, Legge sul procedimento amministrativo, nonché degli art. 10 e bis della medesima;

Ritenuto, sulla base della segnalazione inoltrata al Comune di Rocchetta e Croce, disporre la chiusura dell'attività in ragione delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate;

Considerato che, dalla nota prot. 782 del 01.07.2014, risulta provata la fondatezza dell'accertamento della violazione delle norme di cui al Reg. CE 882/04, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, presupposto per l'applicazione dell'art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 114/1998;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura immediata dell'esercizio commerciale in quanto lo stesso non soltanto non possiede alcun titolo allo svolgimento dell'attività, né rispetto la normativa igienico sanitaria imposta per gli esercizi di vicinato aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita anche funzioni di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, lo stesso possa adottare Ordinanze contingibili urgenti. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di



Comune di Rocchetta e Croce

Provincia di Caserta

— 00 —

referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale in particolare la tutela della salute dei cittadini in rapporto alla fruizione dei servizi del pubblico esercizio, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto che per la particolare urgenza di procedere non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso:

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

alla Sig. ra Michelina Brancaccio nata a Campobasso (CB) il 08/05/1971 e residente in Rocchetta e Croce alla Via Cavour n. 37 int. 1, in qualità di titolare della ditta/società "Ristorante da Jole" nelle premesse meglio generalizzato, di provvedere alla chiusura immediata dell'esercizio commerciale, sito in questo Comune in via Cavour n. 37, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di notifica del presente provvedimento e sino a regolarizzazione secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari;



Comune di Rocchetta e Croce

Provincia di Caserta

— 00 —

Al "Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O.A." UOV Amb. N. 4 – Distr. 22 Capua di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e di verificare, mediante visita ispettiva, con personale preposto, al ripristino delle condizioni Igienico Sanitarie, prima della emissione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale dell' Ordinanza di revoca del presente provvedimento;

dispone

- che la riapertura dell'esercizio possa essere disposta su istanza della parte interessata rivolta al Sindaco, previo parere favorevole della ASL CE Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O.A." UOV Amb. N. 4 – Distr. 22 Capua, con apposito atto inviato all'amministrazione comunale;
- che la presente ordinanza:
 - a) sia notificata a mezzo di messo comunale al soggetto interessato
 - b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune;
 - c) venga inviata all'ASL CE Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O.A." UOV Amb. N. 4 – Distr. 22 Capua, all'indirizzo pec uov.capua@pec.aslcaserta.it;
 - d) venga inviata al Comando Carabinieri – N.A.S. di Caserta;
 - e) venga inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta;
 - f) venga inviata al Comando Stazione Carabinieri di Calvi Risorta;

AVVERTE

Si avverte che la mancata ottemperanza è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p. e si precisa che questa ordinanza dovrà essere osservata, anche da chi, a qualsiasi titolo, venga immesso o si metta a condurre l'attività in parola. A tal fine si procede a darne notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune nonché mediante pubblicazione all'albo online.

Che contro la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (L. 24 novembre 1971, n. 1199).

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale, li 09/07/2014

IL SINDACO
Salvatore Geremia

